



CONSIGLIO REGIONALE

DIFENSORE CIVICO**Decisione n.9 del 30 aprile 2024**

OGGETTO: Sig. (OMISSIS) – (OMISSIS) SpA – Ricorso ex art.5, comma 8 del D.Lgs. n.33/2013 e successive modifiche ed integrazioni (202416210)

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii. ed in particolare il capo V, contenente disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi (cosiddetto accesso documentale);

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 e ss.mm.ii., contenente il *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”*;

VISTO in particolare l'art.5, comma 2, del citato D.Lgs. n.33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, che ha introdotto, accanto all'accesso civico già disciplinato dal medesimo decreto, il c.d. *“accesso civico generalizzato”* che si sostanzia nel *“diritto di chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti”*;

CONSIDERATO che l'accesso civico generalizzato ha lo scopo di *“favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”*;

CONSIDERATO inoltre che il D.Lgs. n.33/2013, come modificato dal D.Lgs. n.97/2016, pone a carico delle pubbliche amministrazioni l'obbligo di erogare un servizio conoscitivo, che consiste nel condividere con la collettività il proprio patrimonio di informazioni secondo le modalità indicate dalla legge;

VISTA la nota trasmessa via *pec* in data 26/03/2024 ed acquisita il 27/03/2024 al protocollo col n.201, con la quale il Sig. (OMISSIS) ha presentato ricorso al Difensore Civico Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art.5, comma 8 del D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii., avverso la mancata ostensione da parte della (OMISSIS) SpA dei dati relativi a: *“l'alimentazione dei cannoni di neve artificiale delle piste da sci di (OMISSIS)”*;

ATTESO che l'istanza di accesso è volta ad acquisire in particolare le seguenti informazioni: *“se viene utilizzata l'acqua potabile e non della (OMISSIS)SpA per alimentare i cannoni di neve artificiale delle piste da sci di (OMISSIS). Inoltre, vorrei conoscere quanta acqua è utilizzata per alimentare i cannoni di neve artificiale e il costo pubblico di tale operazione (cioè la spesa per fornire l'acqua ai cannoni)”*;



CONSIGLIO REGIONALE

DIFENSORE CIVICO

RITENUTO di dover procedere, in via preliminare, alla verifica dell' ammissibilità del ricorso con riferimento all'ambito di competenza di questa Difesa Civica, alla scadenza dei termini e alla mancata presentazione di ricorso al TAR;

ACCERTATO che sussistono tutti i requisiti di ammissibilità;

CONSIDERATO che, in materia di accesso, la forma del silenzio rifiuto è ammessa dalla legge solo con riferimento a quello documentale (legge 241/1990) e non anche con riferimento all'accesso civico rispetto al quale le amministrazioni -ivi compresi i gestori di pubblici servizi- sono tenute ad assumere un provvedimento espresso entro 30 giorni dalla richiesta;

VISTA la nota prot. n.229 del 05/04/2024 con la quale la Difesa Civica ha invitato la (OMISSIS) SpA ad assumere tempestivamente il prescritto provvedimento -in forma espressa e motivata- e a trasmetterlo anche a questo Ufficio;

DATO ATTO che, alla data del presente provvedimento, la (OMISSIS) SpA non ha fornito alcun riscontro a questa Autorità ed è pertanto legittimo supporre che non abbia assunto il richiesto provvedimento;

CONSIDERATO che, secondo le previsioni dell'art.46 del D.Lgs. n.33/2013, l'inosservanza del termine sopra indicato costituisce *“elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione”* ed è comunque valutata *“ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili”*;

ATTESO che, ai sensi dell'art.5.2 della Circolare n. 2/2017 del Ministero per la Semplificazione, incombe sul Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza l'obbligo di segnalare i casi di inosservanza del termine, in relazione alla gravità ed alla reiterazione dei medesimi, sia all'Ufficio di Disciplina che al vertice dell'Amministrazione e agli organi cui compete la valutazione della dirigenza e delle performance individuali;

VERIFICATO che spetta comunque alla (OMISSIS) SpA assumere un provvedimento espresso sulla richiesta di accesso civico generalizzato presentata dal Sig. (OMISSIS) previa valutazione di eventuali elementi ostativi, specificatamente individuati, in difetto dei quali devono ritenersi ostensibili le informazioni richieste;

Tutto ciò premesso

DECIDE

- il ricorso avverso la mancata ostensione dei dati richiesti con l'accesso civico generalizzato presentato ai sensi dell' art.5, comma 8 del D.Lgs. n.33/2013 dal Sig. (OMISSIS), volto ad ottenere i dati indicati in premessa, è **ACCOLTO**;



CONSIGLIO REGIONALE

DIFENSORE CIVICO

- Conseguentemente, ritenute ostensibili le informazioni richieste in difetto dell'individuazione di specifici elementi ostativi, la (OMISSIS) SpA assuma, **entro 30 giorni dalla data della presente decisione**, il provvedimento espresso;
- la presente Decisione è comunicata per opportuna conoscenza all'Istante e alla (OMISSIS) SpA per la relativa attuazione.

Il Difensore Civico Regionale
(**Avv. Umberto Di Primio**)

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m. e i.